



Al Presidente

Prot.n.2022/sm

Roma, 27 settembre 2018

Ai Presidenti delle Associazioni Libertas

Ai Presidenti Provinciali Libertas

Ai Presidenti Regionali Libertas

Ai Consiglieri Nazionali Libertas

Al Segretario Generale Libertas

Loro indirizzi e mail

Gentile Presidente,

ritengo che tu sia già ampiamente informato che dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo Registro delle Società Sportive 2.0 e che abbiate già espletato tutti gli adempimenti obbligatori.

Il CONI per le ASD/SSD che non hanno ancora adempiuto a questi obblighi adotta il primo provvedimento della "sospensione" per, successivamente, procedere alla "esclusione" dal Registro, con il rischio per la società di perdere ogni agevolazione fiscale e giuridica.

Tra i tanti adeguamenti vi è quello della regolarizzazione dei Tecnici, che richiede, per le qualifiche tecniche in loro possesso, attestati riconosciuti dal CONI solo se emessi da Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva a livello nazionale (il titolo deve essere rilasciato dall' EPS a livello nazionale e non per conto di affiliate).

Il regolamento del Registro prevede, inoltre, che i Tecnici siano inseriti tra i tesserati della ASD/SSD in un **numero congruo e coerente con i partecipanti tesserati alle attività praticate dall'organismo sportivo**.

Il Presidente

L'ASD/SSD ha, nondimeno, la responsabilità di garantire il possesso di un **titolo valido** (Federale o di EPS) **in regola con il tesseramento** all'Organismo Nazionale Sportivo per l'anno in corso (si consiglia di farne depositare copia presso la direzione della Associazione). Vedi pag.4 della circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro reperibile nel sito del CONI all'indirizzo

http://www.coni.it/images/1Primo_piano_2016/INL_lett._circ._1_dicembre_2016_-_societa_ed_associazioni_sportive_dilettantistiche_-_2-signed.pdf

Solo il titolo tecnico, valido nei termini sopra descritti, autorizza il tecnico a svolgere la sua attività didattica all'interno di una ASD/SSD e quindi ad essere considerato "sportivo dilettante", rientrando nella possibilità di ricevere "compensi sportivi" (nel noto limite dei 10.000 €- ai sensi e per quanto previsto dal combinato disposto nell'art. 90 della L. n. 289/2002 e ss. modificazioni, nel D.L. n. 136/2004 (conv. da L. n. 186/2004), nell'art.67, comma 1 lett. m), del TUIR, nel D.Lgs. n. 81/2015 e dall'articolo 1, comma 358, 359 e 367, lettera b, della Legge 205 del 2017 e della succitata Circolare n. 1/2016 dell'INL).

A tal proposito richiamo la tua attenzione in qualità di Presidente, affinché ti assicuri che i Tecnici operanti presso la tua società abbiano non solo i predetti requisiti, ma **siano in regola**, se iscritti all'Albo Nazionale dei Tecnici Libertas **anche con l'iscrizione annuale**, (art.3 punto "f" del Regolamento Registro2.0: ... le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e **corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo Sportivo di affiliazione (vedasi nostro regolamento della formazione Art.7.2 e art. 2 Allegato A).**

Il Dipartimento della Formazione e gli Uffici centrali sono a disposizione per dare le informazioni utili e necessarie a formalizzare tutti gli adempimenti che il regolamento CONI del Registro 2.0, ha stabilito.

Il CNSLibertas è vicino alle proprie associazioni affiliate, attento alle loro problematiche ed in particolare vuole rendere servizi che favoriscano la crescita del movimento!

Con stima!

Luigi Musacchia
